



Seriate • Albano S. Alessandro • Bagnatico • Brusaporto
Cavernago • Costa di Mezzate • Grassano • Montello
Pedrengo • Scanzososciato • Torre de' Rovati

2015-2025_convenzione_ambitodiseriate_def.doc

Convenzione dell'Ambito territoriale di Seriate

per

la gestione associata di interventi e servizi volti alla
realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in
attuazione della legge n. 328/2000

Convenzione dell'Ambito territoriale di Seriate

Approvata dall'Assemblea dei Sindaci in data 18 giugno 2015

Sottoscritta in data 29 dicembre 2015

INDICE

TITOLO I – PARTE GENERALE	3
▪ Art. 1 – Istituzione e finalità	3
▪ Art. 2 – Oggetto	3
▪ Art. 3 – Comune capofila e sede	4
▪ Art. 4 – Durata, recesso e scioglimento	4
▪ Art. 5 – Funzioni e compiti dell'AMBITO	4
▪ Art. 6 – Funzioni del Comune capofila	5
▪ Art. 7 – Titolarità delle funzioni e obblighi dei Comuni	6
TITOLO II – PROGRAMMAZIONE	6
▪ Art. 8 – Programmi pluriennali e piani annuali attuativi. Il Piano di Zona	6
▪ Art. 9 – Raccordo con i Comuni in obbligo di gestione associata	7
TITOLO III – FINANZIAMENTI E ONERI	7
▪ Art. 10 – Finanziamento – Fondo di Ambito	7
▪ Art. 11 – Oneri	7
TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI DI GOVERNO	8
▪ Art. 12 – Forme di consultazione dei Comuni. Organi politici di governo	8
▪ Art. 13 – Assemblea	8
▪ Art. 14 – Attribuzioni dell'Assemblea:	8
▪ Art. 15 – Ordine del giorno	9
▪ Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea	9
▪ Art. 17 – Validità delle sedute	10
▪ Art. 18 – Discussione e votazione	10
▪ Art. 19 – Presidente e Vicepresidente	11
TITOLO V – UFFICI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA: I SERVIZI SOCIALI DI AMBITO	11
▪ Art. 20 – I Servizi sociali di Ambito	11
▪ Art. 21 – Risorse umane e strumentali	11
▪ Art. 22 – L'Ufficio di Piano	12
▪ Art. 23 – Staff operativo dell'Ufficio di Piano	12
▪ Art. 24 – Direttore e responsabile dei Servizi sociali di Ambito	12
▪ Art. 25 – Gruppo tecnico (denominato anche Ufficio di Piano allargato)	13
▪ Art. 26 – Coordinamento assistenti sociali	13
▪ Art. 27 – Personale dei Comuni - Segretariato sociale e Servizio sociale di base	13
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	14
▪ Art. 28 – Privacy	14
▪ Art. 29 – Commissione di garanzia	14
▪ Art. 30 – Procedimento di arbitrato	14
▪ Art. 31 – Rinvio	15

TITOLO I - PARTE GENERALE

Art. 1 - Istituzione e finalità

- 1) I Comuni di Seriate, Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate e Torre de' Roveri concorrono alla programmazione comune, condivisa e partecipata, all'organizzazione e all'attivazione degli interventi socio-assistenziali previsti dalla Legge n. 328/2000, dalla Legge Regionale n. 3/2008 e dalle materie, servizi e interventi socio-assistenziali dagli stessi individuati e delegati, convenzionandosi a tal fine tra di loro secondo quanto previsto nel presente atto.
- 2) L'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE (d'ora in poi anche semplicemente "AMBITO") si costituisce al fine di gestire in forma associata funzioni, servizi e interventi in campo sociale secondo quanto previsto dalla Legge n. 328/2000 mediante la forma della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, e intende proporsi non come somma o giustapposizione di realtà territoriali comunali separate, ma come ambito territoriale unificato e qualificato da bisogni socio-assistenziali da soddisfare in modo coordinato, omogeneo e comune, nel rispetto dell'autonomia di ogni Ente, allo scopo di:
 - a) Programmare servizi, azioni, interventi e progetti associati; nonché attuare interventi, attività e servizi in gestione associata al fine di realizzare una rete integrata e omogenea di servizi, azioni e modalità operative comuni, volti al soddisfacimento dei bisogni socio-assistenziali nell'ambito territoriale corrispondente sopraccitato;
 - b) Coordinare e armonizzare i servizi socio-assistenziali erogati in proprio dai singoli Comuni dell'Ambito secondo quanto previsto dal Piano di Zona, dalle decisioni dell'Assemblea dell'Ambito o da Enti o Organi superiori;
 - c) Collaborare alla realizzazione di un sistema integrato, coordinato e omogeneo di banche informative che favoriscano la conoscenza e l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio regionale favorendone l'accesso a tutti i Comuni dell'Ambito;
 - d) Affidare ai Servizi Sociali di Ambito le funzioni, gli interventi, le attività e i servizi da gestire in forma associata così come delineato nella presente convenzione e nel Piano di Zona e secondo le modalità attuative stabilite dall'Assemblea dei Sindaci, ovvero secondo le disposizioni statali o regionali in materia;
 - e) Determinare e specificare le priorità e le modalità di realizzazione degli interventi e dei servizi associati previsti delineati nella presente convenzione e nel Piano di Zona, tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali e nazionali.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha pertanto come oggetto:

- 1) Programmazione: l'esercizio in forma associata dei servizi e attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema territoriale dei servizi sociali e socio sanitari previsti e individuati negli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea dei Sindaci, vale a dire dal Piano di Zona dei servizi sociali integrati (L. n. 328/2000), dai progetti sovramunicipali relativi alla c.d. "leggi di settore" ovvero da leggi e normative nazionali e regionali;
- 2) Gestione: la gestione in forma associata dei Servizi sociali di Ambito, ovvero dei servizi/attività/interventi, individuati dall'Assemblea dei Sindaci ed elencati nell'allegato "B". L'Assemblea dei Sindaci definisce le unità d'offerta, i servizi ed i progetti di Ambito da gestire in forma associata, determinando contestualmente il budget per il loro funzionamento. L'Assemblea altresì può definire ulteriori servizi, interventi, ed attività, rientranti nella funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali", ovvero riduzioni degli stessi aggiornando e approvando l'allegato "B", senza necessità di variazione della presente convenzione. La delega al comune capofila degli ulteriori servizi avverrà previo specifico atto da parte dei Comuni interessati.
- 3) L'affidamento in gestione di servizi di funzioni diverse da quella di "progettazione e

Approvata dall'Assemblea dei Sindaci in data 18 giugno 2015



gestione del sistema locale dei servizi sociali" dovrà essere oggetto di ulteriori convenzioni.

- 4) Controllo: la gestione in forma associata di servizi e attività previste in materia di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali¹.

Art. 3 - Comune capofila e sede

- 1) L'AMBITO ha sede presso il Comune di Seriate. Esso fa capo, amministrativamente e gestionalmente, al servizio denominato "Servizi sociali di Ambito". I Servizi Sociali di Ambito sono siti nel Comune di Seriate, che assume la funzione di Comune capofila dell'Ambito e al quale sono delegate dai Comuni convenzionati le funzioni di gestione sociale, amministrative e contabili comuni oggetto della presente convenzione.

Art. 4 - Durata, recesso e scioglimento

- 1) La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2025. Potrà essere rinnovata, prima della scadenza naturale, mediante consenso espresso degli enti sottoscrittori con deliberazioni consiliari.
- 2) Ciascuno dei Comuni associati può recedere unilateralmente dalla presente Convenzione mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione all'Ente capofila. La comunicazione dovrà essere trasmessa almeno 6 mesi prima del termine dell'anno solare e avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Restano a carico dell'ente gli impegni assunti fino alla data di operatività del recesso. I Comuni che recedono non saranno più destinatari dei fondi e dei servizi di Ambito.
- 3) La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di 2/3 degli enti aderenti, con deliberazione del proprio Consiglio Comunale, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene registrato il raggiungimento del quorum necessario allo scioglimento ovvero non prima del decorrere di 60 giorni al raggiungimento del quorum.
- 4) I Comuni convenzionati si impegnano a trasmettere al Comune di Seriate tramite l'Ufficio di Piano, la delibera di approvazione della presente Convenzione non appena divenuta esecutiva.
- 5) Eventuali variazioni o modifiche della presente Convenzione dovranno essere approvate da tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Ambito nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della proposta delle stesse variazioni da parte dell'Assemblea dell'Ambito.

Art. 5 - Funzioni e compiti dell'AMBITO

- 1) L'AMBITO si propone di svolgere, in forma associata e condivisa, i progetti, il coordinamento, le attività, i servizi e gli interventi socio-assistenziali assegnati e attribuiti ex Legge n. 328/2000 agli Ambiti territoriali dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dall'ASL o da Enti superiori, nonché gli interventi, i servizi, le attività e i progetti previsti nel Piano di Zona, nonché, le procedure e gli interventi collaterali e necessari per l'esecuzione dei predetti servizi, attività, progetti e interventi.
- 2) Le attività, gli interventi e i progetti di Ambito sopra menzionati sono realizzati dai servizi e dagli uffici istituiti in forma associata, previsti nella presente convenzione e operanti per tutto l'Ambito. Gli atti e i procedimenti amministrativi e contabili di approvazione, di impegno per l'esecuzione delle attività e degli interventi e servizi comuni che comportano, presuppongono o implicano l'approvazione di deliberazioni di organi collegiali o

¹ Art. 13 comma 1 lettera d "Competenze dei Comuni" e dall'art. 15 "Modalità di esercizio delle unità d'offerta" della l.r. n. 3/2008.

determinazioni dirigenziali e la cui efficacia si vuole sia estesa a tutti i Comuni associati, sono nella loro generalità espressamente qui delegati dai Comuni associati al Comune capofila di Seriate, salvo quanto diversamente previsto nella presente convenzione.


- 3) La concreta specificazione delle attività da gestirsi in forma associata attraverso i Servizi sociali di Ambito, la loro precisa conformazione (se, ad esempio, si concretizzano in coordinamenti, interventi specifici, progetti, servizi, accreditamenti, trasferimenti, buoni, voucher, suddivisione di fondi, ecc.), e le loro specifiche modalità di realizzazione, attuazione e funzionamento sono definite dagli Enti superiori, dal Piano di Zona, ovvero dalle decisioni degli Organi di governo dei Comuni associati, e non comportano modifica della presente convenzione.;

Art. 6 - Funzioni del Comune capofila

- 1) Il Comune di Seriate, tesoriere dei fondi dei Comuni convenzionati, è tenuto a dare esecuzione, quando e nel modo dovuto, attraverso atti formali (deliberazioni, determinazioni), alle decisioni assunte dagli Organi di governo dell'Ambito. Rinvia per il riesame, a questi Organi, le determinazioni assunte da questi solo in caso di insufficiente copertura finanziaria o di riscontro di inesattezze o irregolarità in dette decisioni o nei rendiconti. Il Comune Capofila è tenuto a dare esecuzione agli atti di impegno e liquidazione che il Direttore dei servizi di Ambito assume per le attività e gli interventi, fatta salva la disponibilità negli appositi capitoli di Bilancio.
- 2) Presso il Comune di Seriate sono istituiti i Servizi Sociali di Ambito.
- 3) Il Comune di Seriate, individuato come ente capofila, svolgerà le seguenti funzioni secondo la propria disciplina interna:
 - a) Adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione e all'operatività dei servizi e interventi previsti in attuazione della presente convenzione;
 - b) Esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni/enti privati no-profit e profit; verifica la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità della presente convenzione;
 - c) Iscrive sul proprio bilancio, con vincolo di destinazione, gli stanziamenti a gestione sovra comunale;
 - d) Assicura il supporto amministrativo e contabile-finanziario, provvedendo anche alla rendicontazione contabile sia agli enti associati che agli enti e organi superiori dove previsto;
 - e) Mette a disposizione o individua adeguati spazi per gli uffici e il personale assegnato;
 - f) Si dota delle risorse umane e strumentali necessarie per l'attuazione e il buon funzionamento degli interventi e dei servizi previsti dalla convenzione e deliberati dall'Assemblea dei Sindaci da porre a carico del bilancio dell'Ambito. In particolare per il personale dell'ufficio tutela minori si fa preciso riferimento agli accordi contenuti nella "Convenzione per l'assunzione di personale del servizio della tutela minori dell'Ambito territoriale di Seriate" del dicembre 2009 (Allegato A);
 - g) Si avvale, ove necessario, di consulenti o collaboratori esterni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, i cui incarichi verranno attribuiti con appositi atti in conformità con la normativa vigente per la Pubblica Amministrazione;
 - h) Funge da centrale unica d'acquisto² per i servizi, progetti, attività, interventi gestiti in forma associata o definiti tra i Comuni sottoscrittori della presente convenzione facendo salvi eventuali e/o successivi vincoli e/o limitazioni prescritti dalla legge, anche legati alla gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni.



² Art. 9, comma 4 "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento" D.L. 24/04/2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".



4) Il Comune di Seriate assume la rappresentanza legale dell'Ambito territoriale di Seriate.

Art. 7 – Titolarità delle funzioni e obblighi dei Comuni

- 1) Attraverso la convenzione, gli enti sottoscrittori, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione, conferiscono all'Ambito i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione operativa della presente convenzione nel rispetto a quanto previsto dal Titolo III.
- 2) Gli organi, i servizi e gli uffici dell'AMBITO di Seriate, gli atti loro propri e la presente convenzione non si sovrappongono ai servizi, agli uffici, agli organi, atti, regolamenti dei singoli Comuni e all'attività socio-assistenziale di loro individuale pertinenza, di cui si riconosce, si assicura e si valorizza l'autonoma esplicazione che si intende anzi rafforzare.
- 3) I Comuni aderenti si impegnano a:
 - a) Stanziare nei propri bilanci di previsione le quote ordinarie ed eventualmente straordinarie previste dall'art. 10 "Finanziamento – Fondo di Ambito";
 - b) Partecipare alla messa in rete dei propri servizi, alla preparazione e attuazione di regolamenti comuni, protocolli d'intesa e progetti che verranno approvati dall'Assemblea dei Sindaci;
 - c) Adottare regolamenti e protocolli d'intesa approvati dall'Assemblea dei Sindaci, garantendo ove necessario una rapida approvazione dei documenti da parte dei rispettivi Consigli o Giunte comunali;
 - d) Partecipare attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e controllo.

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE

Art. 8 – Programmi pluriennali e piani annuali attuativi. Il Piano di Zona

- 1) I programmi pluriennali e i piani annuali attuativi delle politiche e delle scelte dell'Ambito di cui al precedente art. 1, vengono definiti prioritariamente attraverso lo specifico atto di programmazione e indirizzo denominato "Piano di Zona", approvato con apposito Accordo di programma. Il Piano di Zona approvato con Accordo di programma è il fondamentale atto di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche e degli interventi socio-assistenziali dell'Ambito secondo le direttive della Legge 328/00 e della Legge regionale n. 3/2008.
- 2) Il Piano di Zona individua:
 - a) Le finalità generali e gli obiettivi concreti da perseguire in modo coordinato, omogeneo, partecipato e condiviso;
 - b) Gli interventi e i progetti da realizzare per il consolidamento e funzionamento dell'Ambito, nonché per il loro sviluppo anche attraverso il potenziamento degli interventi socio-assistenziali propri di ogni realtà comunale e il consolidamento dei singoli servizi sociali comunali;
 - c) I servizi gestiti in comune, i progetti e gli interventi comuni da istituire, privilegiare e sviluppare per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 5 "Funzioni e compiti dell'Ambito".
- 3) Il Piano di Zona dell'Ambito, principale atto di programmazione comune e di indirizzo approvato dai Comuni associati con Accordo di programma, può prevedere, di volta in volta, altri servizi, interventi o progetti da svolgersi in forma associata oltre a quelli già esistenti.
- 4) Eventuali servizi, strutture e ripartizioni gestionali per l'erogazione degli interventi di Ambito possono anche essere collocate in Comuni diversi dal Comune capofila.

- 5) L'Ambito può affidare la gestione amministrativa-contabile, finanziaria e organizzativa - e le relative responsabilità - di un particolare progetto anche ad un Comune associato diverso dal Comune capofila trasferendogli eventualmente, se non reperite attraverso specifici canali di finanziamento, le somme necessarie per l'espletamento del progetto che verrà realizzato secondo le direttive dell'Assemblea. Periodicamente verrà rimessa all'Ufficio di Piano la rendicontazione degli interventi e progetti realizzati.

Art. 9 - Raccordo con i Comuni in obbligo di gestione associata

- 1) Nell'attuazione dei propri programmi pluriennali e nei piani annuali viene garantito il raccordo con i Comuni che si sono associati/convenzionati tra loro per l'esercizio della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali.






TITOLO III - FINANZIAMENTI E ONERI

Art. 10 - Finanziamento - Fondo di Ambito

1. Al finanziamento delle attività, dei servizi e degli uffici dell'Ambito si provvede con il fondo di Ambito costituito da:
- a) Le quote annuali dei Comuni associati, determinate dall'Assemblea e formate da una quota *ordinaria* calcolata sulla base del numero degli abitanti per ogni singolo Comune con riferimento all'ultimo dato ISTAT disponibile, nonché da eventuali quote *straordinarie* calcolate in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione di azioni o interventi decisi dall'Assemblea dell'Ambito. Le quote ordinarie vengono versate dai Comuni associati al Comune capofila di Seriate entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento;
 - b) Le assegnazioni di finanziamenti e contributi provenienti dalla Regione, dalla Provincia e dallo Stato;
 - c) Eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi, interventi e da iniziative gestite dall'Ambito;
 - d) Eventuali finanziamenti o contributi di altri Enti pubblici e/o privati;
 - e) Sponsorizzazioni e altre entrate ordinarie e straordinarie;
 - f) Eventuale compartecipazione degli utenti ai servizi erogati direttamente dall'Ambito.
- 2) Le quote ordinarie e straordinarie vengono decise di norma in sede di approvazione del programmazione triennale. Le quote ordinarie dei Comuni devono garantire almeno la copertura finanziaria per il funzionamento dei servizi gestiti in forma associata, se già non coperti da altre entrate.
- 3) Il fondo dell'Ambito, utilizzato per la realizzazione dei servizi, attività, progetti e interventi suoi propri, è affidato per la gestione formale e contabile al Comune capofila di Seriate, "tesoriere" del fondo comune di Ambito. Eventuali residui verranno destinati a servizi e progetti dell'annualità seguente.

Art. 11 - Oneri

- 1) Il Fondo di Ambito di cui all'articolo precedente concorre alla copertura di tutte le spese per la realizzazione e l'attuazione di servizi/progetti/interventi gestiti in forma associata previsti dalla presente convenzione e dal Piano di Zona, comprese le spese per il personale, escluse le spese di direzione, e per la gestione delle attività, degli uffici e dei servizi di Ambito, quali a titolo esemplificativo i costi per i locali, le attrezzature, i materiali, le utenze.
- 2) L'Ambito riconosce al Comune di Seriate, gestore delle procedure tecnico - amministrative attraverso i suoi uffici, un rimborso annuale pari:
- a) all'1% della dotazione finanziaria derivante dalle fonti di entrata dell'Ambito stesso



riferito all'anno precedente (ovvero a due anni precedenti se il dato consolidato non è disponibile);

- b) a € 12.000,00 per la direzione dell'Ambito.
- 3) Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno dell'ente capofila connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi del Comune capofila e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni sottoscrittori non capofila con il criterio proporzionale in base alla popolazione con riferimento all'ultimo dato ISTAT disponibile.
- 4) Le spese di personale, in relazione al rispetto delle norme di contabilità finanziaria stabilite dalle norme vigenti, vengono suddivise tra gli enti sottoscrittori della presente convenzione in misura proporzionale alla popolazione con riferimento all'ultimo dato ISTAT disponibile. Tali spese incidono pro quota sul computo della spesa di personale di ciascun Comune aderente ai fini del rispetto dei vincoli sulla spesa del personale.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI DI GOVERNO

Art. 12 – Forme di consultazione dei Comuni. Organi politici di governo

- 1) Sono Organi politici di governo a rilevanza esterna dell'Ambito di Seriate:
 - a) L'Assemblea dell'Ambito territoriale, composta da tutti i Sindaci in carica dei Comuni appartenenti all'Ambito e firmatari della presente convenzione ovvero dai loro delegati anche in via permanente;
 - b) Il Presidente dell'Ambito territoriale, che è il Sindaco del Comune Capofila dell'Ambito o l'Assessore ai Servizi Sociali da esso delegato.

Art. 13 – Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i Sindaci in carica dei Comuni appartenenti all'Ambito e firmatari della presente Convenzione ovvero dai loro Assessori delegati.
- 2) All'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il direttore (o suo delegato) dei Servizi sociali di Ambito con funzioni di segretario verbalizzante;
- 3) All'Assemblea possono essere inviati, in relazione a specifici argomenti, altri soggetti.

Art. 14 – Attribuzioni dell'Assemblea:

- 1) All'Assemblea competono:
 - a) L'approvazione e le modifiche, integrazioni e variazioni del Piano di Zona contenente gli indirizzi, gli obiettivi generali e i programmi pluriennali e annuali dell'AMBITO; fissandone le priorità, verificando la compatibilità impegni/risorse e governando il processo di interazione tra i vari soggetti coinvolti;
 - b) Gli atti fondamentali, le scelte generali, gli indirizzi da attuare, tramite i servizi di Ambito, con specifici interventi, progetti, programmi e servizi;
 - c) L'affidamento alla gestione associata di nuovi servizi o uffici interni, nonché le decisioni sulle metodologie generali e gli strumenti comuni da attivare per la realizzazione di quanto sopra; fatta salva l'approvazione dei singoli Consigli comunali nel caso tali decisioni non siano semplici specificazioni di servizi o uffici interni o attività già gestite dall'Ambito;
 - d) L'approvazione del Bilancio di previsione, di norma, entro il mese di novembre con contestuale decisione delle quote annuali, ordinarie e straordinarie che ogni Comune dovrà versare al Comune capofila in relazione ai compiti e agli obiettivi della presente

convenzione, del Piano di Zona, delle decisioni degli Organi di governo dell'Ambito nonché di Enti e Organi superiori;

- e) L'approvazione del Conto consuntivo, su relazione del Presidente;
- f) Le eventuali modifiche della presente convenzione da inviare, per l'approvazione, ai singoli Consigli comunali;
- g) L'approvazione delle discipline, dei criteri e dei regolamenti che normano gli interventi sociali a livello comune di Ambito da proporre all'approvazione formale da parte dei singoli Consigli comunali dei Comuni convenzionati;
- h) La proposta, rivolta ai Comuni associati, di discipline, di criteri e di regolamenti per gli interventi sociali propri dei singoli Comuni ma per i quali si ritiene opportuna una disciplina omogenea. Dette proposte, una volta approvate dall'Assemblea, devono essere ratificate e fatte proprie dai singoli Comuni attraverso l'approvazione dei Consigli comunali;
- i) L'individuazione di eventuali altre forme di gestione anche di diversa durata per la gestione/attuazione/implementazione di servizi previsti dalla L. n. 328/2000 o da altre ulteriori norme in materia da proporre ai Comuni convenzionati per l'approvazione da parte dei singoli Consigli comunali.

2) Gli atti formali assunti dall'Assemblea si definiscono "risoluzioni".

Art. 15 - Ordine del giorno

- 1) Vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti:
 - a) dal Presidente della Assemblea
 - b) dai componenti richiedenti la convocazione, ai sensi del precedente art. 14.
- 2) L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è, per quanto possibile, inviata anche tramite e-mail ai Comuni convenzionati contestualmente all'invio dell'ordine del giorno e, comunque, posta nella sua completezza a disposizione dei componenti presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea

- 1) Al Presidente compete la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione della seduta.
- 2) Il Presidente convoca l'Assemblea:
 - a) di propria iniziativa
 - b) su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea.
- 3) Nel caso di richiesta di convocazione da parte dei componenti dell'Assemblea devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.
- 4) La riunione dell'Assemblea deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta dei componenti.
- 5) La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto che deve essere recapitato ai Sindaci dei rispettivi Comuni di norma almeno 5 giorni prima della seduta.
- 6) È ammessa la convocazione d'urgenza; in tal caso l'avviso deve pervenire almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
- 7) Nell'avviso di convocazione devono essere indicate la data, l'ora e la sede dell'adunanza della 1° e della 2° convocazione ed elencati gli argomenti in discussione.



Art. 17 – Validità delle sedute

- 1) L'Assemblea è validamente riunita quando è presente la maggioranza dei componenti (n. 6).
- 2) La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa mezz'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
- 3) In seconda convocazione la seduta è considerata valida con la presenza di un terzo dei componenti (n. 4).
- 4) La seconda convocazione deve avvenire, tramite fax o e-mail, almeno un giorno dopo dalla prima convocazione ed è, comunque, preannunciata nell'avviso di prima convocazione.
- 5) I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
- 6) Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.
- 7) I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.
- 8) Nell'ipotesi che venga a mancare, nel corso della discussione, il numero legale il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale la seduta è sciolta.
- 9) Per l'approvazione del Bilancio di previsione, delle quote di compartecipazione, del Conto consuntivo e per l'elezione del Vicepresidente devono essere presenti almeno due terzi dei membri componenti l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione (n. 8).

Art. 18 – Discussione e votazione

- 1) L'Assemblea può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dei presenti e solo nel caso di decisioni urgenti e improcrastinabili per situazioni riscontrate dopo la trasmissione dell'ordine del giorno.
- 2) Esaurita la discussione si procede alla votazione, previa verifica da parte del presidente, del numero legale.
- 3) L'espressione del voto è, di norma palese, salvo quando concerne argomenti riguardanti persone e nei casi nei quali la legge prevede che la votazione deve essere segreta.
- 4) Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia un motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente.
- 5) Ogni Comune rappresenta e dispone di tanti voti pari al numero dei propri abitanti con riferimento all'ultimo dato ISTAT disponibile.
- 6) Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti rappresentati dai membri presenti e votanti e l'approvazione dei due terzi dei membri presenti e votanti. L'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, delle quote di compartecipazione e l'elezione del Vicepresidente richiede il voto favorevole, oltre che della maggioranza dei voti rappresentati dai Comuni associati, anche il voto favorevole dei due terzi dei Comuni associati.
- 7) Le "risoluzioni" dell'Assemblea vincolano tutti i Comuni dell'Ambito che si obbligano espressamente, adottando la presente Convenzione, alla loro osservanza e alla loro esecuzione.

Art. 19 – Presidente e Vicepresidente

- 1) Presidente dell'Assemblea è il Sindaco del Comune Capofila dell'Ambito o l'Assessore ai Servizi Sociali da esso delegato. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 2) Il Presidente:
 - a) Ha la legale rappresentanza dell'Ambito nei rapporti con terzi e in giudizio;
 - b) Convoca e presiede l'Assemblea;
 - c) Sovrintende all'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
 - d) Assume le decisioni attuative e specifiche di quanto disposto dall'Assemblea.

TITOLO V – UFFICI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA: I SERVIZI SOCIALI DI AMBITO





Art. 20 – I Servizi sociali di Ambito

- 1) Presso il Comune capofila sono istituiti i Servizi sociali di Ambito composti da:
 - a) Ufficio di Piano, al quale è affidata la gestione tecnico-amministrativa e l'esercizio delle funzioni pubbliche oggetto della presente convenzione;
 - b) Ufficio Tutela minori e affidi, al quale è affidato l'insieme degli interventi specialistici per i minori in situazione di pregiudizio;
 - c) Ulteriori uffici e servizi necessari per la gestione associata oggetto della presente convenzione (declinati nell'allegato "B").
- 2) Il funzionamento dei Servizi Sociali di Ambito è disciplinato dagli atti di organizzazione, dal regolamento degli uffici e dei servizi, dal regolamento di contabilità del Comune capofila.

Art. 21 – Risorse umane e strumentali

- 1) I Comuni sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a concorrere alla realizzazione delle azioni definite mediante allocazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali di rispettiva competenza.
- 2) L'ente capofila mette a disposizione in particolare:
 - a) *risorse umane:*
 - i) il personale tecnico e amministrativo in relazione alle funzioni operativo-strumentali di gestione e di coordinamento tecnico-amministrativo dei servizi interni, delle attività e degli interventi erogati dall'Ambito;
 - ii) nr. 3 assistenti sociali dedicate secondo la convenzione in essere tra i Comuni dell'Ambito³ in relazione al servizio tutela minori;
 - iii) in relazione ai progetti/servizi/attività gestiti in forma associata diversi da quelli descritti nei due punti precedenti, l'Ente capofila ne garantirà l'esecuzione attraverso apposite gare d'appalto.
 - b) *risorse strumentali:*
 - i) sede Ufficio di Piano (c/o Comune di Seriate);
 - ii) sede Ufficio Tutela minori e affidi (c/o Comune di Seriate);
 - iii) sede Ufficio Servizio Inserimenti Lavorativi (c/o Comune di Seriate);Le risorse strumentali potranno variare secondo le necessità dell'ente capofila e la configurazione dei servizi.

³ "Convenzione per l'assunzione di personale del servizio della tutela minori dell'Ambito territoriale di Seriate" sottoscritta il 15 dicembre 2009.



Art. 22 – L'Ufficio di Piano

- 1) L'Ufficio di Piano è la struttura tecnico-amministrativa-contabile per l'attuazione del Piano di Zona e per l'esecuzione dei compiti, interventi e servizi comuni affidati all'Ambito, nonché struttura di consulenza e progettazione sociale dell'Ambito.
- 2) Per la realizzazione delle attività/funzioni ad esso attribuite l'Ufficio di Piano si organizza in due livelli:
 - a) Staff operativo, per le funzioni operative/strumentali;
 - b) Gruppo tecnico, per le funzioni tecniche.

Art. 23 – Staff operativo dell'Ufficio di Piano

- 1) In relazione alle funzioni operativo-strumentali di gestione e di coordinamento tecnico-amministrativo dei servizi interni, delle attività e degli interventi erogati dall'Ambito, l'Ufficio di Piano svolge l'attività amministrativa e predispone gli atti e i procedimenti amministrativi, contabili e gestionali relativi ai servizi, alle attività e agli interventi previsti dal Piano di Zona, dalle decisioni degli Organi politico-amministrativi dell'Ambito nonché dagli Enti o Organi superiori.
- 2) Per assolvere alle sue funzioni, l'Ufficio di Piano è dotato di un proprio organico di personale pagato interamente con i fondi dell'Ambito, distaccato dai singoli Comuni o assunto dall'Ambito attraverso forme di incarico, consulenza o appalto la cui dotazione minima prevede:
 - a) Figure apicali con poteri e funzioni dirigenziali⁴ quali il direttore dei Servizi sociali di Ambito e il responsabile dei Servizi sociali di Ambito;
 - b) Personale amministrativo;
 - c) Altro personale può prestare la propria opera all'interno dell'Ufficio di Piano attraverso affidi, incarichi, consulenze o appalti di servizio.

In caso di assunzione di nuovo personale deve essere acquisito parere di compatibilità della spesa da parte di ciascun Ente facente parte della convenzione.

- 3) L'AMBITO, per lo svolgimento dei compiti e per l'esecuzione dei propri interventi e servizi può avvalersi dell'opera di terzi mediante stipulazione di accordi, contratti, appalti o convenzioni ovvero mediante affidamento di incarichi o consulenze.

Art. 24 – Direttore e responsabile dei Servizi sociali di Ambito

- 1) Il direttore dei Servizi sociali di Ambito, salvo espresso delega al responsabile dei servizi di Ambito, è il dirigente del settore servizi alla persona del Comune capofila. Esso:
 - a) Sovrintende e dirige l'attività dei Servizi sociali di Ambito e del Gruppo tecnico dell'Ufficio di Piano;
 - b) Cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dell'Ambito, assumendo, con atto formale, gli impegni di spesa e ogni atto formale di natura gestionale, dove non delegate al Responsabile dei Servizi Sociali di Ambito;
 - c) Dà attuazione, a livello operativo e tramite il personale addetto all'Ufficio di Piano, ai vari servizi comuni nel rispetto delle indicazioni formulate dall'Assemblea.
- 2) Il responsabile dei Servizi sociali di Ambito:
 - a) Predispone e cura gli atti e le procedure necessarie all'esecuzione degli interventi, dei progetti e dell'attività amministrativa e contabile dei servizi interni, della contabilità e del bilancio dell'Ambito;

⁴ Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, "Funzioni e responsabilità della dirigenza".

- b) Coordina il servizio e gli adempimenti contabili e amministrativi della gestione associata oggetto della presente convenzione.

Art. 25 – Gruppo tecnico (denominato anche Ufficio di Piano allargato)




- 1) Il gruppo tecnico, denominato anche ufficio di Piano allargato, è un organismo composto dal direttore, dal responsabile dei Servizi sociali di Ambito, dal coordinatore degli assistenti sociali, dai responsabili dei Servizi sociali dei Comuni aderenti o loro delegati, e da altri soggetti che collaborano nella realizzazione dei programmi pluriennali (es. rappresentanti ASL, referenti progetti, ecc.).
- 2) L'ufficio di piano allargato:
- a) Esercita funzioni scientifiche, tecniche e organizzative di raccordo, studio, consulenza, ricerca e lettura del bisogno, inerenti l'attività e i servizi di Ambito;
 - b) Elabora proposte per la programmazione e l'esecuzione degli obiettivi fissati dal Piano di Zona e decisi dall'Assemblea;
 - c) Garantisce il coinvolgimento e la partecipazione ai processi istruttori della programmazione zonale dei diversi soggetti istituzionali e del terzo settore attivi sul territorio.

Art. 26 – Coordinamento assistenti sociali

- 1) La funzione di servizio sociale professionale è garantita in tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione. È pertanto riconosciuto un gruppo di coordinamento professionale in cui sono impegnate tutti gli assistenti sociali che operano presso i Comuni dell'Ambito e nei Servizi sociali di Ambito.
- 2) La funzione del gruppo professionale è quella di:
- a) Implementare la gestione coordinata del servizio sociale professionale del territorio;
 - b) attuare forme di coordinamento e condivisione metodologiche;
 - c) stabilire forme di connessione e collaborazione tra i servizi sociali presenti nell'Ambito, anche mediante la definizione di "protocolli operativi" che facilitino la gestione degli interventi sociali gestiti da figure professionali appartenenti ad organizzazioni diverse;
 - d) attuare le indicazioni sviluppate nel documento comune di servizio sociale;
 - e) realizzare forme di raccordo con le altre forme di ascolto di bisogni sociali che avvengono in contesti non professionali.
- 3) Il gruppo di lavoro è coordinato da un'assistente sociale comunale.

Art. 27 – Personale dei Comuni - Segretariato sociale e Servizio sociale di base

- 1) Il personale proprio dei Comuni opera in stretta collaborazione e in stretto raccordo con il personale dei Servizi sociali di Ambito.
- 2) In ogni Comune dell'Ambito sono presenti il segretariato sociale professionale e un servizio sociale di base che realizzano un sistema organico di prestazioni che si integrano all'interno dei servizi e degli interventi sociali di Ambito.
- 3) In ogni Comune sono presenti uno o più Assistenti sociali per un adeguato monte ore settimanale di servizio. L'attività dell'Assistente sociale nel servizio sociale del Comune si orienta sulle due direzioni dei *servizi alla persona* e del *sostegno alle politiche sociali*.
- 4) In particolare il personale del servizio sociale di base e del segretariato sociale svolge le seguenti funzioni:
- a) Gestione e coordinamento dei servizi e degli interventi di stretta attinenza comunale;
 - b) Definizione e gestione dei progetti individuali di intervento;



- c) Costruzione, implementazione e cura delle reti sociali sul territorio;
- d) Collaborazione con associazioni ed istituzioni sul territorio comunale;
- e) Lettura e analisi della domanda sociale;
- f) Collegamento con il livello dei decisori politici locali;
- g) Rapporti con il volontariato;
- h) Collaborazione con i Servizi sociali di Ambito per la realizzazione di efficaci attività e interventi sociali integrati;
- i) Partecipazione attiva al Gruppo tecnico dell'Ufficio di Piano, al coordinamento degli assistenti sociali e ai tavoli/gruppi di lavoro;
- j) Collegamento tra politiche e progetti di Ambito e le politiche e i progetti comunali;
- k) Raccordo con altri servizi comunali;
- l) Verifica degli interventi, servizi e progetti comunali.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Privacy

- 1) Ciascun Comune aderente alla presente convenzione è "contitolare" (art. 4, comma 1, lett. f del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali) per il dei dati personali anche sensibili e giudiziari necessari per l'esecuzione delle attività svolte in convenzione. Ciascun "contitolare" è tenuto in proprio alla realizzazione di tutti gli adempimenti previsti dai D.Lgs 196/03 ed in particolare ad adottare le misure minime di sicurezza.
- 2) La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali, pertanto il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari è consentito ai sensi degli art. 18 e 19 del D.Lgs. 196/03, ivi compresa la comunicazione di tali dati tra i Comuni aderenti e altri soggetti esclusivamente per le finalità istituzionali.
- 3) I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni. Ciascun Comune contitolare si impegna a trattare i dati sensibili secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nonché secondo le altre indicazioni dell'art. 22 D.Lgs 196/03.

Art. 29 – Commissione di garanzia

Al sensi dell'art. 34 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza sull'applicazione della convenzione è svolta dall'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune di Seriate, o da suo delegato. L'Ente capofila provvede a fornire al collegio il supporto tecnico necessario. Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno.

Al sensi dell'art. 34 commi 2 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il collegio ha inoltre i compiti di eventuali interventi sostitutivi di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Art. 30 – Procedimento di arbitrato

Al sensi dell'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le vertenze che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, che non si possono definire in via amichevole o attraverso forme di conciliazione, saranno definite da un Collegio di tre arbitri: due nominati dalle parti ed il terzo designato di comune accordo.












Art. 31 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche normative vigenti ed in particolare al D.Lgs n. 267/2000, nonché alle disposizioni del Codice Civile ove applicabili.

Allegati:

- ♦ Allegato A) "Convenzione per l'assunzione di personale del servizio della tutela minori dell'Ambito territoriale di Seriate".
- ♦ Allegato B) "Servizi gestiti in forma associata - elenco".

Seriate, lì 29 dicembre 2015

- | | |
|---|--|
| ➤ Comune di Albano Sant'Alessandro
Delibera C.C. n. 27 del 27/07/2015 | Il Sindaco - Maurizio Donisi
 |
| ➤ Comune di Bagnatica
Delibera C.C. n. 19 del 14/07/2015 | Il Sindaco - Primo Magli
 |
| ➤ Comune di Brusaporto
Delibera C.C. n. 27 del 23/07/2015 | Il Sindaco - Roberto Rossi
 |
| ➤ Comune di Cavernago
Delibera C.C. n. 26 del 02/27/2015 | Il Sindaco - Giuseppe Togni
 |
| ➤ Comune di Costa di Mezzate
Delibera C.C. n. 26 del 30/07/2015 | Il Sindaco - Silvia Cassis
 |
| ➤ Comune di Grassobbio
Delibera C.C. n. 36 del 04/08/2015 | Il Sindaco - Ermenegildo Epis
 |
| ➤ Comune di Montello
Delibera C.C. n. 19 del 05/11/2015 | Il Sindaco - Diego Gatti
 |
| ➤ Comune di Pedrengo
Delibera C.C. n. 26 del 14/07/2015 | Il Sindaco - Gabriele Gabbiadini
 |
| ➤ Comune di Scanzorosciate
Delibera C.C. n. 56 del 23/07/2015 | Il Sindaco - Davide Casati
 |
| ➤ Comune di Seriate
Delibera C.C. n. 35 del 03/08/2015 | Il Sindaco - Cristian Vezzoli
 |
| ➤ Comune di Torre de' Roveri
Delibera C.C. n. 18 del 30/07/2015 | Il Sindaco - Matteo Francesco Lebbolo
 |

